

LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1978, N. 6¹

**Norme per la microfilmatura dei documenti
e degli atti tavolari^{2 3}**

Art. 1

I documenti della collezione prevista dall'articolo 6 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, modificato con le leggi 4 dicembre 1956, n. 1376, 29 ottobre 1974, n. 594 e 8 agosto 1977, n. 574, i giornali tavolari, nonché gli altri atti tavolari possono essere conservati presso gli uffici tavolari nella corrispondente riproduzione fotografica, anche se costituita da fotogramma negativo.

Art. 2

La microfilmatura dei documenti e degli atti indicati nell'articolo precedente è effettuata periodicamente in duplice esemplare da personale regionale; tale servizio può essere affidato anche mediante trattativa privata ad imprese specializzate.

¹ La presente legge è priva della numerazione dei commi in quanto non presente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

² In B.U. 9 maggio 1978, n. 23.

³ Il Regolamento di esecuzione della presente legge è stato approvato con d.p.g.r. 19 gennaio 1979, n. 1 pubblicato in B.U.R. 26 febbraio 1980, n. 10 e successivamente è stato oggetto delle seguenti modifiche:

1. modificato dal d.p.g.r. 23 ottobre 1980, n. 11/L - pubblicato in B.U.R. 13 gennaio 1981, n. 3.

Delle pellicole impressionate una copia sarà custodita presso l'ufficio tavolare competente per la funzione di pubblicità, l'altra presso l'Ispettorato generale del libro fondiario. Da quest'ultima possono ricavarsi nuove copie in sostituzione delle eventuali pellicole deteriorate in dotazione agli uffici tavolari.

Art. 3

La consultazione dei documenti e degli atti microfilmati e la loro riproduzione in copia avviene a mezzo apposita apparecchiatura in dotazione di ciascun ufficio tavolare.

Art. 4

I documenti e gli atti tavolari dai quali sono state ricavate le riproduzioni fotografiche sono scaricati dalla dotazione degli uffici tavolari e concentrati in appositi archivi di conservazione dislocati in una o più località di ciascuna provincia alle dipendenze dell'Ispettorato generale del libro fondiario.

Presso tali archivi chiunque ne abbia interesse può ottenere la visualizzazione o la copia fotostatica degli atti conservati.

Art. 5⁴

Le cartoline di ricevimento delle notificazioni, decorsi tre anni, sono scaricate dalla dotazione degli Uffici del libro fondiario e conservati nell'archivio di cui all'art. 4.

⁴ Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.r. 16 maggio 1991, n. 12.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

